



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa  
Chiara Campagner  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 9238/2017 R.G.  
promosso da:

\_\_\_\_\_, con gli avv.ti A. Orsini e V. S. Spagnolo

- attore opponente

che porta riunite le cause:

- n. /2017 R.G. promossa da:

l'avv. \_\_\_\_\_

o \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_), con

- attore opponente

- n. /2017 R.G. promossa da:

\_\_\_\_\_, con l'avv. C. \_\_\_\_\_

- attore opponente

- n. § 3. /2017 R.G. promossa da:

\_\_\_\_\_, con l'avv. \_\_\_\_\_

- attore opponente

nei confronti di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, con l'avv. P. \_\_\_\_\_

- convenuto opposto-

CON L'INTERVENTO EX ART. 111 C.P.C. DI \_\_\_\_\_



., e per essa, in qualità di mandatario,  
con l'avv. .

e con la chiamata in causa di:

., contumace

., contumace

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI:

Gli opposenti ., . e . precisano le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni telematico:

*"NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: I) accertata, per tutti i motivi di cui in narrativa, la nullità dei contratti di fideiussione stipulati dagli odierni attori opposenti per violazione dell'art. 2, comma 2 lettera a) della L. 287/1990, dichiarare la nullità dei medesimi contratti, ovvero in subordine, delle clausole n. 2, 6, 9 dei predetti contratti in quanto contratti alla normativa antitrust, con ogni conseguente provvedimento di legge, anche in merito alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa, per effetto, dichiarando, che nulla è dovuto da questi ultimi a .*

*II) per tutti i motivi di cui in narrativa, accertato e dichiarato che il contratto di fideiussione di data 03.04.2007 ha oggetto indeterminato e manca di causa in concreto, per l'effetto dichiararne la nullità o, in subordine, accertato e dichiarato che i sigg. . e . hanno sottoscritto la fideiussione per errore nella convinzione di sottoscrivere una fideiussione omnibus e non, come in concreto si è dimostrato, una fideiussione specifica e che trattasi di errore essenziale, per l'effetto annullare il contratto di fideiussione di data 03.04.2007 ed, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa, per l'effetto, dichiarando che nulla è dovuto da questi ultimi a .*

*III) per tutti i motivi di cui in narrativa, accertato e dichiarato che il contratto di fideiussione di data 03.04.2007 costituisce una fideiussione specifica e che la stessa non ha ad oggetto l'obbligazione nascente dal contratto di mutuo sottoscritto in data 23.12.2010, per l'effetto, dichiararsi che i sigg. . , . e .*

*IV) per tutti i motivi di cui in narrativa, accertato e dichiarato che i sigg. . e . nulla devono a . per i titoli azionati in giudizio ed, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa.*

*V) per tutti i motivi di cui in narrativa, e comunque, accertata e dichiarata, la inderogabilità degli artt. 1939, 1945 e 1957 c.c., dichiarare la nullità dell'intero contratto di fideiussione sottoscritto dagli attori opposenti o delle singole clausole di cui agli artt. 6, 7 e 9 del contratto di fideiussione sottoscritto dagli attori opposenti e, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa, per l'effetto, dichiarando che nulla è dovuto da questi ultimi a .*



OMISSIS

Sentenza n. /2022 pubbl. il 11/03/2022

RG n. :017

Repert. n. 1339/2022 del 11/03/2022

OMISSIS

Le opposizioni sono fondate per i motivi che si espongono.

Gli opposenti, alla prima udienza di comparizione, hanno proposto domanda di nullità delle fideiussioni oggetto di lite per violazione delle disposizioni di cui alla l. n. 287 del 1990.

Gli opposenti, a fondamento della propria domanda, hanno dedotto che, a seguito di parere del 20.4.2005 dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (doc. n. 7 fascicolo attoreo ), la Banca di Italia, all'epoca competente in materia, con provvedimento di data 2.5.2005 (doc. n. 6 fascicolo attoreo ) ha accertato che gli artt. 2, 6 e 8 del schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme sono in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. n. 287/1990.



Le clausole dello schema contrattuale in questione e repute in contrasto con la disciplina nazionale antitrust sono quella relativa alla c.d. "riviviscenza", secondo cui il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantire e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo (art. 2 dello schema); quella relativa alla rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 cc, secondo cui i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cc che si intende derogato (art. 6 dello schema); nonché quella relativa alla c.d. "sopravvivenza", secondo cui, qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate.

La Banca di Italia, con il rammentato provvedimento, ha rilevato che le clausole menzionate hanno il precipuo scopo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero derivanti dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, cosicché, trovando dette clausole applicazione uniforme nei contratti di fideiussione omnibus diffusi in modo rilevante, uniformità discendente da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema ABI, prassi che potrebbe essere perpetrata dall'introduzione e diffusione dello schema in questione, la standardizzazione produrrebbe effetti anticoncorrenziali, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, tali da impedire un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti. Così, il provvedimento della Autorità di Vigilanza, ha accertato, a seguito dell'istruttoria e del parere dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, la contrarietà degli articoli citati dello schema ABI con l'art. 2 comma 2 lettera a) della L.n. 287/1990.

Ora, come evidenziato, il provvedimento della Banca di Italia non si è limitato a affermare, nonostante il contenuto della sua parte dispositiva, la contrarietà dello schema



Sentenza n. 2022 pubbl. il 11/03/2022

RG n. /2017

Repert. n. 1339/2022 del 11/03/2022

di contratto, ma ha anche affermato la sussistenza di una vera e propria prassi pregressa da parte degli istituti di credito a concludere contratti di fideiussione omnibus con le clausole standardizzate in questione, clausole standardizzate che si ritrovano esattamente anche nelle fideiussioni oggetto di lite (doc. 5 fasc. monitorio).

Con la recente sentenza resa a SS.UU., la S.C. ha ribadito che *“il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della L. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata affidabilità a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano - eventualmente - in esso pronunciate”* (Cass. civ. SS.UU. n. 41994 del 2021).

La fideiussione oggetto di causa è stata stipulata in data 3 aprile 2007 e quindi successivamente all'accertata intesa restrittiva.

La fideiussione oggetto di lite riproduce agli artt. 2, 6 e 9 le clausole contrattuali censurate, in quanto espressione di intesa anticoncorrenziale.

Ha, ulteriormente, precisato la S.C. nella sentenza testè citata, che è il nesso funzionale tra l'intesa a monte ed il contratto a valle che riproduce in tutto o in parte il contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede a “creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento”.

Ha, infine, accertato la S.C. che i contratti a valle sono nulli solo laddove riproducano le clausole dell'intesa a monte dichiarate nulle dall'organo di vigilanza e che tali clausole sono le uniche ad avere una valenza restrittiva della concorrenza, mentre tutte le altre clausole, conformi allo schema tipico della fideiussione rimangono valide (Cass. civ. SS.UU. n. 41994 del 2021).

Prova, inoltre, applicazione l'art. 1419, 1° comma cc, volto alla conservazione del negozio, non risultando l'assetto degli interessi in gioco pregiudicato dalla pronuncia di nullità parziale.

Ed invero, le clausole affette da nullità erano favorevoli alla banca e non ai fideiussori ed erano state inserite nell'esclusivo interesse dell'istituto di credito, sicchè è da



escludere sul piano logico che costoro non avrebbero stipulato il contratto in mancanza di quelle clausole.

Gli opposenti hanno sollevato, nelle rispettive memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., eccezione di intervenuta decadenza per inosservanza del termine stabilito dall'art. 1957 cc.

La Banca opposta ha dedotto che la questione della nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust veniva sollevata dagli opposenti in sede di prima udienza di comparizione, a seguito della pronuncia dell'ordinanza della S.C. n. 29810 del 2017, mentre l'eccezione di intervenuta decadenza per inosservanza del termine stabilito dall'art. 1957 cc veniva sollevata da tutti gli opposenti per la prima volta nelle rispettive memorie ex art. 183, 6° comma n. 1 cpc e quindi essa sarebbe inammissibile perché tardiva.

Orbene, come stabilito dalle S.U. della S.C. se al giudice è proposta domanda di nullità integrale del contratto, egli deve rilevarne di ufficio la nullità solo parziale e, qualora le parti al contrario proponano domanda di nullità parziale egli deve rilevarne di ufficio la nullità totale.

Inoltre, a seguito del rilievo officioso le parti devono essere messe in condizione di allegare fatti nuovi, formulare istanze istruttorie sulla questione decisiva, modificare le proprie domande ed eccezioni, come si ricava dalle sentenze Cass. S.U. nn. 26242 e 26243 del 2014.

Orbene, come correttamente afferma parte opposta gli opposenti hanno proposto domanda di nullità del contratto di fideiussione in sede di prima udienza di comparizione.

Tuttavia, con ordinanza riservata di data 11.8.2018 il Giudice ha rilevato d'ufficio la nullità parziale del contratto di fideiussione limitatamente agli artt. 2, 6 e 9 e non invece dell'intero contratto di fideiussione e ha invitato le parti a prendere espressa posizione sulla rilevanza nel presente giudizio della clausola di sopravvivenza (alla luce dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo proposta da alcune difese delle parti opposenti) e della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c.



Sentenza n. 2022 pubbl. il 11/03/2022

RG n. 12017

Repert. n. 1339/2022 del 11/03/2022

Tutti gli opposenti, nelle rispettive memorie ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c., hanno eccepito la decadenza della Banca per non aver rispettato il termine di cui all'art. 1957 cc.

L'art. 1957 cc prevede un termine di decadenza stabilito in materia non sottratta alla disponibilità delle parti, sicché il decorso del suddetto termine non può essere rilevato d'ufficio, trattandosi pertanto di un'eccezione in senso stretto.

Si tratta peraltro di argomento non decisivo per escludere la tempestività dell'eccezione.

Ed invero, le parti, a seguito dell'indicazione officiosa della nullità solo parziale della fideiussione, nel primo atto difensivo successivo a tale rilievo, ossia nella prima memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. hanno proposto, per la prima volta ed in via subordinata, domanda di nullità parziale del contratto di fideiussione e hanno altresì formulato eccezione di decadenza ex art. 1957 cc, che si pone come difesa esattamente consequenziale e pertinente al rilievo di nullità parziale del contratto.

La domanda di nullità riveste un indiscutibile carattere di novità, se diviene oggetto di una richiesta di accertamento a seguito del rilievo officioso del giudice e il rilievo officioso comporta non solo l'ammissibilità della formulazione delle corrispondenti domande anche oltre il limite degli atti introduttivi, ma anche la formulazione di eccezioni e l'articolazione di mezzi di prova, implicando l'instaurazione del contraddittorio sulla questione oggetto di rilievo officioso l'ampliamento dei poteri delle parti, anche oltre i limiti stabiliti dalle preclusioni.

Orbene, essendo pacifica in causa l'intervenuta decadenza dell'istituto di credito ai sensi dell'art. 1957 cc, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1251 del 2017.

Per il principio della ragione più liquida, le ulteriori domande delle parti, in punto nullità della fideiussione per cause differenti da quelle relative alla violazione della normativa antitrust e annullabilità, rimangono assorbite, non prevedendo l'art. 276 c.p.c. alcun ordine di trattazione per le varie questioni di merito, sicché il giudice resta libero di esaminare per prima quella che ritiene, come è d'uso dire, "più liquida".





Sentenza n. 1000/2022 pubbl. il 11/03/2022  
RG n. 1000/2017  
Repert. n. 1339/2022 del 11/03/2022

oltre per tutti i convenuti alle spese generali, all'Iva e Cpa come per legge.

Venezia, li 8.3.2022

Il Giudice  
Dott.ssa Chiara Campagner

AVV. ALESSIO ORSINI

